

## OBBLIGO FORMATIVO: QUANTI E COME POSSO ACQUISIRE I CREDITI?

**Chi sono i destinatari dell'obbligo ECM e da quando decorre l'obbligo formativo?**

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del DLgs 502/1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per gli anni residui del triennio formativo in corso. A tal fine, il debito formativo viene calcolato dividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

**Quanti crediti si devo acquisire?**

L'obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC). Per il triennio 2020-2022 è stato definito un debito formativo di 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni

**Come posso acquisire i crediti formativi?**

I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso:

- Partecipazione ad eventi formativi organizzati dai provider (in presenza, FAD sincrona, FAD asincrona...)
- Attività di docenza in eventi formativi accreditati ECM
- Attività di tutoraggio per eventi formativi accreditati ECM
- Attività di formazione individuale

NB: Non possono essere maturati più di 50 crediti per la partecipazione a un singolo evento formativo.

**Come acquisisco i crediti avendo eseguito docenza in eventi accreditati?**

Per l'attività di docenza in eventi accreditati ECM è previsto 1 credito ogni mezz'ora di docenza.

Il professionista sanitario può partecipare a un evento in qualità sia di docente/ relatore sia di tutor; in questo caso i crediti per i due ruoli vengono sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto, e vengono comunicati a CoGeAPS con il ruolo di "docente", rispettando comunque il limite massimo di assegnazione di 50 crediti per singolo evento formativo.

Nel caso in cui un docente nello stesso anno solare partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente, ai fini della certificazione può acquisire i crediti per entrambi i ruoli per una sola volta per ciascun ruolo, anche se nell'anagrafe del CoGeAPS risultano registrate tutte le occorrenze.

I docenti possono collaborare alla stesura della prova di verifica dell'apprendimento o di una parte di essa, ove prevista, sotto il coordinamento del Responsabile scientifico dell'evento; in questo caso il docente non può partecipare all'evento con il ruolo di discente. Se invece il docente non ha partecipato alla stesura della prova di verifica dell'apprendimento, può partecipare all'evento come discente o come moderatore, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste per i discenti. Nel caso in cui la prova di verifica dell'apprendimento sia in forma di questionario e il docente abbia collaborato alla stesura del questionario in misura non superiore al 25% dell'intera prova, il docente può partecipare all'evento come discente; tuttavia nella valutazione dell'apprendimento devono essere escluse dal conteggio delle risposte corrette tutte le risposte date alle domande che sono state predisposte dal docente stesso.

**Come  
acquisisco i  
crediti se  
eseguito  
attività di  
tutoraggio  
individuale?**

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Limitatamente ai corsi di formazione specifica in medicina generale, lo stesso criterio di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività** viene applicato per il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminari o pratiche. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento - anche a titolo gratuito - relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente manuale:  
→ Guida utente. Crediti ECM per attività di tutoraggio individuale  
<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Tutoraggio.pdf>

**Come  
acquisisco i  
crediti se  
eseguito delle  
attività di  
formazione  
individuale?**

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

- Attività di ricerca scientifica:
  - Pubblicazioni scientifiche
  - Sperimentazioni cliniche
- Tutoraggio individuale
- Attività di formazione individuale all'estero
- Attività di autoformazione

Per il riconoscimento e l'inserimento dei crediti per le attività di formazione individuale, il professionista sanitario deve eseguire la richiesta come è spiegato in figura 1.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai seguenti manuali:  
→ Guida utente. Crediti ECM per pubblicazioni scientifiche  
<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Pubblicazioni.pdf>  
→ Guida utente. Crediti ECM per sperimentazioni cliniche  
<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Sperimentazioni-cliniche.pdf>  
→ Guida utente. Crediti ECM per formazione individuale all'estero  
<http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-crediti-estero.pdf>



Figura 1: Inserimento dei crediti individuali sul portale Co.Ge.A.P.S

## VINCOLI, RIDUZIONI, ESONERI ED ESENZIONI

**Quali vincoli ci sono nell'acquisizione dei crediti nell'arco del triennio?**

Almeno il **40%** del proprio fabbisogno formativo triennale - eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni - deve essere acquisito in **qualità di discente** in eventi erogati da provider.

Il **restante 60%** dei crediti può essere maturato anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero con attività di formazione individuale.

Al **massimo 1/3** del proprio obbligo formativo triennale - eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni - può essere assolto **mediante reclutamento**. Si considera reclutato il professionista sanitario che viene specificamente individuato da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario e, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di queste imprese. Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario ha l'obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

NB: Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione a un singolo evento formativo

**Come vengono calcolate le riduzioni?**

La riduzione dell'obbligo formativo stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua viene applicata secondo le seguenti modalità:

- 30 crediti in meno** per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
- 15 crediti in meno** per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
- 15 crediti in meno** per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio Dossier formativo individuale
- 10 crediti in meno** per i professionisti sanitari che costruiranno un Dossier individuale ovvero saranno parte di un Dossier formativo di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo o nel secondo anno del triennio

Le riduzioni di cui ai punti a) o b) **sono** cumulabili con quelle dei punti c) e d), come si può visualizzare in figura 2.

NB: si ricorda che dal 31 luglio, ogni professionista che ha prestato servizio durante il periodo pandemico, riceverà automaticamente una riduzione pari ad un terzo dell'obbligo formativo personale.

Riepilogo	
Obbligo formativo standard triennio	150.0
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	20
Bonus Covid	23.33
<b>Obbligo formativo triennio</b>	<b>46.67</b>


Figura 2: Esempio di visualizzazione della/e riduzione/e

Obbligo formativo standard triennio	150
Riduzione crediti per esoneri esenzioni	100
<b>Obbligo formativo triennio</b>	<b>50</b>

Figura 3: Esempio di visualizzazione delle riduzioni per esoneri/esenzioni

## Quando posso fare richiesta di esonero ?

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una **riduzione dell'obbligo formativo individuale** triennale durante la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari (l'esonero non attribuisce crediti). Il professionista può farne richiesta utilizzando lo specifico modulo online, da trasmettere attraverso il portale del CoGeAPS, come mostrato in figura 4.



The screenshot shows the 'Esoneri ed esenzioni' form with the following elements:

- Navigation tabs: Partecipazioni ECM, Crediti individuali, **Esoneri ed esenzioni** (1), Spostamento crediti, Crediti mancanti.
- Section: **Esoneri ed esenzioni**
- Tipologia di richiesta: **Esonero** (2) - Scelta di una tipologia di esonero fra quelle presentate.
- Duration options:
  - Durata annuale:
    - Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
    - Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
    - Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
    - Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    - Corso micologi durata annuale.
    - Laurea specialistica, diploma di specializzazione.
    - Dottorato di ricerca.
    - Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'ADDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990.
    - Laurea Triennale.
    - Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernenti i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".
    - Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno.
  - Durata annuale di fine corso:
    - Corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del DLgs. n. 502/92.
  - Durata mensile:
    - Frequenza corsi universitari diversi detto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
    - Militari in missione all'estero.
  - Durata annuale parziale:
    - Corso micologi durata biennale.
    - Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto 2016-17.
  - Durata oraria:
    - Frequenza corsi universitari diversi.
- Numero ore: (3) Inserimento del numero di ore in riferimento all'esonero (campo NON obbligatorio).
- Data di inizio \* and Data di fine \* (4) Inserimento data di inizio e termine dell'esonero.
- Buttons: Annulla, **Procedi** (5).

Figura 4: Inserimento dell'esonero sul portale Co.Ge.A.P.S

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come **riduzione di 1/3 per ciascun anno di frequenza** ai seguenti corsi e nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero:

- Laurea triennale
- laurea specialistica
- laurea magistrale
- corsi di specializzazione
- dottorato di ricerca
- master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni
- Corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli
- Corso di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509. Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della Legge 15 maggio 1997, n. 127
- Corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del DLgs 502/1992 e successiva rivalidazione degli stessi
- Corso per direttori generali (ai sensi del DLgs 171/2016)
- orsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del Decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.
- Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernenti i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"

Eventuali altri corsi universitari - sempre nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno - danno luogo a una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

In casi non indicati nell'elenco, la misura dell'esonero è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.


In nessun caso l'esonero può eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggiore frequenza; il professionista sanitario può tuttavia scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero a condizione che in quell'anno la frequenza sia stata di almeno 3 mesi. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero vengono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero dei propri iscritti previste dal Manuale.

Su richiesta presentata dal professionista sanitario con specifico modulo online, la Commissione nazionale per la formazione continua valuta le istanze di esonero non espressamente normate dal Manuale, applicando le misure medesime di calcolo di cui sopra.

## Quando posso fare richiesta di esenzione?

L'esenzione è una **riduzione dell'obbligo formativo in determinati casi di sospensione dell'attività professionale**, incompatibili con una regolare fruizione dell'offerta formativa. È un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve farne richiesta utilizzando lo specifico modulo online tramite il portale del CoGeAPS, come mostrato in figura 5.



Partecipazioni ECM    Crediti individuali    Esoneri ed esenzioni (1)    Spostamento crediti    Crediti mancanti

### Esoneri ed esenzioni

Tipologia di richiesta  
Esenzione (2) *Scelta di una tipologia di esenzione fra quelle presentate*

- Assenza per malattia così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza (1)
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza (1)
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza (1)
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni (1)
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza (1)
- Pensionamento (1)
- Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (1)
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero (1)
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992) (1)

Data di inizio \*    Data di fine \* (3) *Inserimento data inizio e termine dell'esenzione*

Annulla    Invia richiesta (4)

Figura 5: Inserimento dell'esenzione sul portale Co.Ge.A.P.S

È possibile chiedere l'esenzione dall'obbligo formativo triennale nei seguenti casi, attestati o autocertificati:

- Congedo maternità e paternità (DLGs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio (DLGs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Congedo per adozione e affidamento preadottivo (DLGs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (DLGs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)

- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza  
Richiamo alle armi come previsto dal DLgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art. 3 bis, comma 11, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive (DLgs 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 Legge 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis, comma 2 bis, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni)
- Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/ aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992)
- Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L'esenzione viene calcolata nella misura di **2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi** di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico CoGeAPS, l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esenzione dei propri iscritti previste dal Manuale. Su richiesta presentata dal professionista sanitario con specifico modulo online, la Commissione nazionale per la formazione continua valuta le istanze di esenzione non espressamente previste dal Manuale.

## INFORMAZIONI SUL DEBITO FORMATIVO E LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

**Come posso conoscere il mio debito formativo e la mia situazione?**

In qualsiasi momento il professionista sanitario può conoscere i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo, tramite l'accesso conSPID, all'anagrafe nazionale del CoGeAPS.

Nella sezione "Partecipazioni ECM" può visualizzare una panoramica della propria situazione, come mostrato in figura 6.




Figura 6: Schermata riepilogativa della propria posizione formativa nel triennio di riferimento

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del CoGeAPS. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l'Ordine di appartenenza del professionista, ente competente per il rilascio dell'attestazione, predispone un attestato.

**Chi certifica i crediti e come faccio a sapere se sono certificato?**

Al termine del triennio formativo di riferimento, il professionista sanitario può richiedere al proprio Ordine di appartenenza l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l'Ordine di appartenenza del professionista, ente competente per il rilascio della certificazione.

**Come posso recuperare i crediti non acquisiti?**

Nella Delibera del 27 settembre 2018 la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito la possibilità per i professionisti sanitari di recuperare crediti non acquisiti. In particolare, i professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Il recupero dei crediti per il triennio 2014-2016 è una facoltà del professionista sanitario. Tramite l'accesso al portale del CoGeAPS, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati il professionista può procedere autonomamente allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti, come mostrato in figura 7.

Partecipazioni ECM   Crediti individuali   Esoneri ed esenzioni   **Spostamento crediti** 1   Crediti mancanti

### Spostamento crediti

Secondo quanto stabilito dalle Delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, del 27/09/2018, del 18/12/2019 e del 17/06/2020, viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio successivo. I crediti che vengono utilizzati quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio precedente, non saranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio in cui erano stati originariamente maturati. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio di destinazione; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero solamente le partecipazioni già registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S.

Triennio  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ▼ 2 Selezionare, dal menù a tendina, il triennio dal quale si vuole eseguire lo spostamento ed il triennio precedente

Figura 7: Sezione spostamento crediti

I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019 e indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 vengono spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione registrata nella banca dati del CoGeAPS, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014-2016. Lo spostamento dei crediti da un triennio a quello precedente è irreversibile e tali crediti non possono più essere considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017-2019.

NB: LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI DAL TRIENNIO ATTUALE AL TRIENNIO PRECEDENTE ERA POSSIBILE FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2022.

**Come posso tutelarmi nel caso di mancato/incompleto/inesatto rapporto dell'evento da parte del provider?**

Nel caso in cui il professionista sanitario che ha partecipato all'evento come discente o docente e ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto dell'evento trasmesso a CoGeAPS, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto.

Qualora il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può rivolgersi al CoGeAPS trasmettendo le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider e richiedendo l'inserimento manuale dei propri crediti via mail all'indirizzo [ecm@cogeaps.it](mailto:ecm@cogeaps.it). CoGeAPS informa contestualmente l'Ente accreditante il quale, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizza o meno il CoGeAPS all'inserimento manuale.

Per presentare l'istanza di registrazione manuale dei crediti devono sussistere le seguenti condizioni:

- L'evento deve risultare inserito nel portale ECM dell'Ente accreditante
- Il professionista sanitario (discente o docente) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider
- Il professionista sanitario (discente o docente) deve rilasciare un'autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, compilando il form mostrato in Figura 8
- Il professionista sanitario (discente o docente) deve produrre l'attestato di partecipazione al corso di cui richiede l'inserimento dei crediti, in originale o in copia conforme

Partecipazioni ECM   Crediti individuali   Esoneri ed esenzioni   Spostamento crediti   **Crediti mancanti** 1

### Inserimento crediti mancanti

È ammessa la registrazione manuale di crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., relative agli anni dal 2014 al 2018. I professionisti sanitari, al fine della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione in completa autonomia oppure possono rivolgere all'Ordine di appartenenza, a partire dal 2019, come disposto dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario al punto 1.1.8, il necessario rinvio al Provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto, poiché a oltrage del Provider stesso trasmettere le partecipazioni e relativi crediti ECM. Qualora il provider non ottemperasse all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito, il professionista potrà trasmettere al Co.Ge.A.P.S. la documentazione necessaria per l'inserimento della partecipazione mancante.

2

Identificazione evento	Informazioni evento	Informazioni professionista
Codice *	Tipo di evento *	Numero di crediti acquisiti *
Codice edizione	<input type="checkbox"/> Data di inizio *	Tipologia di credito *
Codice organizzatore *	<input type="checkbox"/> Data di fine *	Stato contributivo *
Codice Accrediatore *	<input type="checkbox"/> Data di acquisizione crediti *	Partecipante reclutato *
	Numero ore	Sponsor
	Crediti totali evento	Professione *
	Tipo di formazione *	Disciplina *
	Obiettivo *	
	Numero di partecipanti	

Figura 8: Sezione per l'inserimento dei crediti mancanti



## DOSSIER FORMATIVO

### Cos'è il Dossier formativo?

Il Dossier formativo costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

La Commissione nazionale per la formazione continua stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del Dossier formativo (Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata con Delibera del 14 dicembre 2017), che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider.

Il Dossier formativo può essere:

**individuale:** viene costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del CoGeAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. I singoli professionisti possono procedere ad attivare il Dossier formativo individuale tenendo a riferimento anche l'offerta formativa aziendale di gruppo: è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali

Per maggiori informazioni consultare la seguente pagina dedicata:

→ Dossier formativo - pagina dedicata sul portale AgeNaS

<http://www.agenas.it/dossierformativoecm>

### Come posso attivare il Dossier formativo individuale?

Il Dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Il professionista sanitario può attivare il Dossier formativo individuale facendo riferimento anche all'offerta formativa aziendale.

Per l'attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo individuale.

La compilazione del Dossier formativo individuale è facoltativa; la sua compilazione, tuttavia, dà diritto a un bonus di crediti nel debito formativo del triennio corrente e a una riduzione di 20 crediti nel debito formativo del triennio formativo successivo.

Per maggiori informazioni consultare:

→ Guida utente. Costruzione e visualizzazione del Dossier formativo individuale

[http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida\\_utente\\_df\\_individ.pdf](http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf)

### Quali sono i requisiti per la compilazione del Dossier formativo?

Il Dossier formativo individuale deve rispettare alcuni requisiti:

viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del CoGeAPS deve essere coerente con la professione esercitata dal professionista sanitario che lo attiva deve essere costruito programmando la formazione in base agli obiettivi contenuti nelle tre aree di riferimento previste:

- obiettivi formativi tecnico-professionali
- obiettivi formativi di processo
- obiettivi formativi di sistema

relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento, deve esserci coerenza pari ad almeno il 70% fra il Dossier formativo programmato e quello effettivamente realizzato

Si rammenta che le percentuali di realizzazione di più Dossier da parte dello stesso professionista non sono cumulabili; per ottenere il bonus nel credito formativo è quindi necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un Dossier formativo.

### Come posso attivare il Dossier formativo di gruppo?

Per l'attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo di gruppo; questa deve tuttavia essere preliminarmente attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati (di cui alla Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva Delibera del 14 dicembre 2017, all'art. 3, lettera B).

La compilazione del Dossier formativo di gruppo sul portale del CoGeAPS è facoltativa.

Per maggiori informazioni consultare:

→ Guida utente. Costruzione e visualizzazione del Dossier formativo di gruppo

[http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida\\_utente\\_df\\_gruppo.pdf](http://www.agenas.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf)

**Quali sono i vantaggi in termini di crediti che comporta la compilazione del Dossier formativo sul portale Co.Ge.A.P.S.?**

È prevista una riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista nella misura di 30 crediti formativi, di cui: 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista ha costruito un Dossier individuale o è parte di un Dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio

gli ulteriori crediti di bonus vengono assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier, a condizione che il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei requisiti previsti

Il bonus previsto per la realizzazione del Dossier formativo, sia individuale sia di gruppo, è unico; non è duplicabile per ogni Dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

Nel caso di esonero o esenzione per l'intero triennio, il Dossier formativo viene considerato come non soddisfatto.

## BIBLIOGRAFIA

AgeNaS. Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. 2018  
<http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

ABC\_ecm\_def.pdf  
<https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/formazione/ecm/abc-ecm>

## Per approfondire

Matteo Cestari "Implementazione pratica del nuovo Manuale del professionista sanitario alla luce della Legge n. 3/2018, con particolare riferimento alla formazione individuale". AgeNaS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Roma, 11-12 dicembre 2018  
<https://www.youtube.com/watch?v=vGG1DZaX5w4&index=13&list=PLSv9AY1ol>

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 384 del 13 agosto 1979. Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-08-20&atto.codiceRedazionale=079U0384&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-08-20&atto.codiceRedazionale=079U0384&elenco30giorni=false)

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

DLgs n. 502 del 30 dicembre 1992. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/07/094A0049/sg>

DLgs n. 29 del 3 febbraio 1993. Testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=pOKI4S6GsiZ49tLW-r6tDQ\\_\\_ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-05-25&atto.codiceRedazionale=098A3857&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=pOKI4S6GsiZ49tLW-r6tDQ__ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-05-25&atto.codiceRedazionale=098A3857&elenco30giorni=false)

Decreto Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686. Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-15&atto.codiceRedazionale=097G0014&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-15&atto.codiceRedazionale=097G0014&elenco30giorni=false)

Decreto Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509. Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127  
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/02/15/099G0072/sg>

DLgs 17 agosto 1999, n. 368. Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=qW3N11Sh+9E7PZm4WoVrHQ\\_\\_ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-10-23&atto.codiceRedazionale=099G0441&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=qW3N11Sh+9E7PZm4WoVrHQ__ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-10-23&atto.codiceRedazionale=099G0441&elenco30giorni=false)

Decreto Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei  
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/04/099G0577/sg>

DPR 8 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.codiceRedazionale=001G0049&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.codiceRedazionale=001G0049&elenco30giorni=false)

DLgs n. 151 del 26 marzo 2001. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53  
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2001-04-26;151vig=>

Decreto Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509  
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/11/12/004G0303/sg>

Decreto Ministero della salute 17 dicembre 2004. Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-22&atto.codiceRedazionale=05A01557&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-22&atto.codiceRedazionale=05A01557&elenco30giorni=false)

DLgs n. 81 del 9 aprile 2008. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg>

Decreto ministeriale 4 marzo 2009. Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-06-26&atto.codiceRedazionale=09A07172&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-06-26&atto.codiceRedazionale=09A07172&elenco30giorni=false)

DLgs n. 66 del 15 marzo 2010. Codice dell'ordinamento militare

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=010G0089&tmstp=1274953468670>

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo 7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria»

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-27&atto.codiceRedazionale=13A02503&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-27&atto.codiceRedazionale=13A02503&elenco30giorni=true)

DLgs 4 agosto 2016, n. 171. Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/03/16G00185/sg>

Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017, che stabilisce le regole per la costruzione e la realizzazione del Dossier formativo per il triennio 2017-2019

[http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera\\_dossier\\_formativo\\_2018.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_2018.pdf)

Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/01/31/25/sg/pdf>

Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 settembre 2018 sul recupero dei crediti e sull'autoformazione nel triennio 2017-2019

[http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera\\_autoformazione\\_recupero\\_crediti\\_CNFC\\_27092018.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf)

Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale

[http://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera\\_paesi\\_stranieri\\_25102018.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_paesi_stranieri_25102018.pdf)